PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2825 di mercoledì 28 marzo 2012

I quesiti sul decreto 81: il montaggio sicuro dei palchi per spettacoli

Per la costruzione di palchi per spettacoli si applicano le disposizioni del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relative ai cantieri temporanei? Si ha l'obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza e della redazione del PSC? A cura di G. Porreca.

Bari, 28 Mar - Quesito sulla applicazione del titolo IV del d. lgs. n. 81/2008 per la costruzione di palchi per pubblici spettacoli. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Quesito
Per la costruzione di un palco per una manifestazione di pubblico spettacolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relative ai cantieri temporanei o mobili e quindi si ha l'obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza e della redazione del PSC o per questo tipo di lavori non trovano applicazione le disposizioni sui cantieri temporanei o mobili? In tali casi si applicano le prescrizioni valide per i ponteggi e vige l'obbligo di un progetto?

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA501] ?#>

Risposta
Il quesito ha preso spunto certamente dagli incidenti accaduti recentemente ed a distanza di soli tre mesi l'uno dall'altro nel corso dell' allestimento dei palchi per i concerti a Trieste di Jovanotti ed a Reggio Calabria di Laura Pausini durante il quale sono rimasti infortunati mortalmente due giovani lavoratori a causa del cedimento strutturale dei palchi stessi.

Il dubbio espresso dal lettore sull'applicazione o meno per tali tipi di lavori delle disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili è legato probabilmente a quanto è possibile leggere nell'art. 88, riguardante il campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, allorquando nel comma 2 lettera g) è indicato che le disposizioni del Titolo IV medesimo non si applicano "*alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile*".

Ai lavori di costruzione di palchi destinati a spettacoli, concerti o manifestazioni sportive in genere invece si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. potendo tali lavori essere inquadrati nella costruzione di opere fisse, temporanee, in metallo che sono esplicitamente indicate nel punto 1. dell'allegato X dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 nel quale sono stati elencati i lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè quei lavori per l'effettuazione dei quali si deve ritenere installato un cantiere temporaneo o mobile.

I palchi destinati a questi tipi di spettacoli comunque non sono da considerarsi ponteggi fissi, benché utilizzino componenti di tali ponteggi, e quindi per il loro allestimento non trovano applicazione le disposizioni e le prescrizioni stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008 per il montaggio, l'esercizio e lo smontaggio dei ponteggi fissi e non vengono pertanto richiesti l'autorizzazione ministeriale alla loro costruzione ed impiego, il PIMUS, l'abilitazione per gli addetti al loro montaggio e smontaggio, ecc. Tali palchi sono comunque assimilabili ad un'opera provvisionale per cui vanno comunque applicate le disposizioni e le precise regole che il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha fissato per tali tipi di strutture.

Per quanto riguarda la idoneità delle opere provvisionali, la loro stabilità e resistenza, infatti, l'art. 112 del D. Lgs. n. 81/2008 ha stabilito al comma 1 che:

"1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro",

e con riferimento inoltre al montaggio e smontaggio delle stesse opere provvisionali il D. Lgs. n. 81/2008 con l'art. 123 ha stabilito che:

"1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori".

Circa poi la necessità di un progetto e di un calcolo strutturale per tali tipi di opere si segnala quanto indicato nell'art. 33 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 che qui di seguito integralmente si riporta e secondo il quale:

"1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;

b) disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1".

Quindi in risposta al quesito formulato e secondo quanto discende dalla lettura degli articoli del D. Lgs. n. 81/2008 appena citati, le strutture oggetto del quesito medesimo, in considerazione della loro complessità e del numero di persone e dei carichi e sovraccarichi che devono sostenere nonché in rapporto alle loro dimensioni che per questi tipi di spettacoli non sono certamente irrilevanti, devono essere corredate preventivamente da un progetto, a firma di un ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione, comprendente il calcolo di resistenza e di stabilità delle strutture stesse, completo di disegno e di uno schema da tenere sul posto per essere eventualmente esibiti all'organo di vigilanza e le operazioni di allestimento inoltre devono essere eseguite sotto la stretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Tali obblighi sono ovviamente a carico dell'impresa che provvede ad allestire i palchi la quale, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, deve cooperare e coordinarsi con eventuali imprese subappaltatrici di cui dovesse servirsi e, trattandosi inoltre di un cantiere temporaneo o mobile, le operazioni di allestimento sono oggetto del piano di sicurezza e di coordinamento nonché del controllo e della vigilanza da parte del coordinatore per la sicurezza, se esistente, ed in mancanza del committente dei lavori.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it